



COMUNE DI CHIANCIANO TERME
Provincia di Siena

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI



COMUNE DI CHIANCIANO TERME
Provincia di Siena

APPROVAZIONE

Delibera Consiglio Comunale n. 18 del 01.03.2006

MODIFICHE

Delibera C. C. n. 29 del 22.04.2008

Art. 15 - integrazione

Art. 21 - integrazione comma 2

Delibera C. C. n. 39 del 16.06.2011

Art. 1 - modifica comma 1 e 2

Art. 2 - modifica commi 1, 2 e 3

Art. 3 - modifica comma 1

Art. 7 - modifica comma 1

Art. 8 - modifica comma 2

Art. 18 - modifica commi 1 e 4

Art. 19 - modifica comma 3

Art. 29 - modifica comma 1

Art. 30 - modifica comma 1



SOMMARIO

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Istituzione della tariffa
- Art. 3 Servizio di gestione dei rifiuti urbani e soggetto gestore
- Art. 4 Presupposto della tariffa e soggetti passivi
- Art. 5 Superfici soggette a tariffa
- Art. 6 Termini per l'applicazione della tariffa
- Art. 7 Determinazione della tariffa
- Art. 8 Articolazione della tariffa
- Art. 9 Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 10 Determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche
- Art. 11 Determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche
- Art. 12 Determinazione del numero degli occupanti
- Art. 13 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 14 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 15 Categorie attività non domestiche
- Art. 16 Tariffa giornaliera di smaltimento
- Art. 17 Esclusioni
- Art. 18 Agevolazioni per le utenze domestiche - Raccolta differenziata - Principi
- Art. 19 Agevolazioni per le utenze non domestiche - Raccolta differenziata - Principi
- Art. 20 Riduzioni
- Art. 21 Sostituzioni del Comune all'utenza
- Art. 22 Decorrenza delle esenzioni o delle agevolazioni e cumulabilità delle riduzioni
- Art. 23 Adempimenti a carico degli utenti
- Art. 24 Compiti dell'Amministrazione Comunale
- Art. 25 Riscossione della tariffa
- Art. 26 Rimborsi
- Art. 27 Attività di controllo, accertamento e recupero - Poteri del Gestore
- Art. 28 Penalità
- Art. 29 Norme di rinvio
- Art. 30 Disposizioni transitorie e finali
- Art. 31 Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l'adozione, l'applicazione, la riscossione volontaria e coattiva della tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani prevista dall'art. 238 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999, n.158.
2. Il presente Regolamento determina le classificazioni delle categorie, dei locali e delle aree in base alla loro capacità di produzione dei rifiuti urbani e assimilati e stabilisce le condizioni, modalità ed obblighi connessi all'applicazione e riscossione della tariffa di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2 - Istituzione della tariffa

1. Per il finanziamento delle spese occorrenti per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati è istituita la tariffa, come disposto dal comma 2 dell'art. 238 del D.Lgs n. 152/2006, che verrà determinata in base alle modalità di riferimento di cui all'art. 2 del D.P.R. 158/99.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati inteso come spazzamento, conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento, smaltimento è definito dal relativo Contratto di Servizio tra la Autorità d'Ambito (di seguito denominata Autorità) ed il soggetto Gestore.
3. La tariffa disciplinata dal presente Regolamento sostituisce la tariffa di igiene ambientale, di cui al D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.92, n. 504. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della tariffa ed il Gestore sarà tenuto a riversare il gettito relativo all'Amministrazione Provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti dal suddetto Ente.
4. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento.
5. Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica. In tali ultime fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di 6 mesi dall'entrata in vigore delle nuove previsioni. Sono fatti salvi i limiti dell'autonomia normativa comunale di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Art. 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani e soggetto gestore

1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come definita dalla delibera di affidamento della Comunità e dal Contratto di servizio è affidata al Gestore Sienambiente S.p.a. Il servizio, esteso a tutto il territorio comunale, comprende raccolta, trasporto, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti dall'art. 183 del D.Lgs 152/06, nonché lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche e viene disciplinato dal Regolamento di cui all'art. 198, comma 2, del D.Lgs 152/06 e dal Contratto di servizio.

2. Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio:

- gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco del relativo stradello poderale o vicinale d'accesso;
- le strade senza sfondo per le quali sia difficile l'accesso e la manovra agli automezzi di raccolta.

3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per causa di forza maggiore o per agitazioni sindacali o sciopero o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

4. Qualora il mancato svolgimento del servizio determini una situazione di incombente pericolo di danno alle persone, alla loro salute, o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria e debitamente comunicata al soggetto Gestore, l'utente ha facoltà di provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto della legge, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio stesso.

Art. 4 - Presupposto della tariffa e soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta da chiunque conduca o occupi oppure detenga a qualsiasi titolo locali ad uso pubblico o privato, e/o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale sulla base di quanto previsto agli artt. 5 e 17 del presente Regolamento.

2. L'obbligazione per il pagamento della tariffa e per la denuncia sussiste con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e/o i conviventi e, comunque, tra coloro che utilizzano in comune i locali o le aree stesse.

3. La tariffa è altresì dovuta da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente, locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio, secondo quanto previsto al successivo art. 15.

4. Sono esclusi dalla tariffa i locali e/o le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni, deve fornire al Gestore l'elenco degli utenti ed è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Il Gestore può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 6 la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

7. Per i locali ad uso abitativo ammobiliati e dati in godimento in modo saltuario od occasionale e comunque per periodi inferiori all'anno, la tariffa è dovuta dal proprietario.

8. La conduzione o l'occupazione o la detenzione di locali si presume effettuata con la presenza di mobilio, attrezzature e/o impianti, e l'allacciamento anche a uno soltanto dei servizi a rete, finché queste condizioni permangono.

Art. 5 - Superfici soggette a tariffa

1. Sono soggetti a tariffa:

- tutti i locali, qualunque ne sia la destinazione o l'uso a cui sono adibiti, destinati ad uso privato o pubblico esistenti nel territorio del Comune.
- tutte le aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza di locali.

2. Relativamente ai locali si precisa che:

- per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, mansarde, soffitte ecc.);
- per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali e o di servizio, destinati all'esercizio delle attività nonché tutte le altre adibite ad attività di cui alla classificazione della tabella 3° dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99. In particolare per gli impianti sportivi coperti e scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi, i servizi in generale e le parti riservate al pubblico.

3. Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono soggette alla tariffa se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio della attività proprie delle imprese e tutte quelle il cui uso sia assimilabile alla classificazione della tabella 3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 - Termini per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale perdura la conduzione o l'occupazione o la detenzione dei locali o aree, di cui all'art. 4.
2. L'applicazione della tariffa decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la conduzione o l'occupazione o la detenzione.
3. La cessazione nel corso dell'anno, della conduzione o dell'occupazione o detenzione, dà diritto all'abbuono o rimborso della tariffa, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui è presentata la denuncia di cessazione, ovvero nel caso che la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o a seguito di provvedimento di recupero d'ufficio. Non saranno rimborsati importi inferiori a euro 10.
4. In caso di omessa denuncia di cessazione, nel termine di cui al successivo art. 23, la tariffa non è dovuta per la fatturazione successiva se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree.
5. Nel caso di mancato subentro da parte di un nuovo conduttore il Gestore è autorizzato a chiedere la regolarizzazione della posizione al proprietario dell'immobile. Nel caso di mancata regolarizzazione entro i termini indicati dalla specifica lettera raccomandata inviata dal Gestore, questo viene tacitamente autorizzato a fatturare la bolletta al proprietario stesso.
6. La variazione nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione della tariffa, escluso i presupposti per l'attribuzione delle esenzioni o agevolazioni di cui al successivo art. 21, comporta il recupero, l'abbuono o il rimborso della differenza di tariffa, dal primo giorno successivo a quello in cui la variazione è stata denunciata o accertata d'ufficio.

Art. 7 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa di riferimento e il relativo Piano Finanziario sono determinati con deliberazione della Autorità di ambito, secondo quanto stabilito nel Contratto di servizio, tenuto conto degli ulteriori documenti di indirizzo deliberati dalla Autorità. Il Comune provvederà alla loro approvazione con apposita deliberazione consiliare.
2. Ai sensi del punto 3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, la tariffa si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio e da una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio fornito e alla entità dei costi di gestione.
3. Il Comune, definisce, per ogni tipologia di utenza, gli elementi necessari alla determinazione dell'articolazione tariffaria nel rispetto delle linee guida disposte dalla Comunità, contenute nel documento "Linee guida per l'articolazione tariffaria nell'ATO 8" approvato dall'Assemblea dei Comuni.

Art. 8 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche".
2. I costi da coprire in applicazione della tariffa sono ripartiti dal Comune tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche sulla base dei risultati delle campagne di pesatura o comunque sulla base dei criteri presuntivi previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal DPR 158/99 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dall'atto di autorizzazione o di inizio attività.
2. I locali precedentemente utilizzati da utenze non domestiche per l'esercizio delle attività produttive, di cui è stata data espressa comunicazione di cessata attività, vengono classificati, nelle more di un eventuale successivo subentro, nella Categoria 3 di cui al succ. art.15.
3. Il Gestore del servizio è tenuto a comunicare l'avvenuta variazione di categoria dovuta a modifiche di legge, regolamentari o per effetto di quanto previsto al successivo comma 5.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica e viene definita sulla base di quanto dichiarato dal certificato camerale secondo il principio dell'attività prevalente (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc).
5. Nel caso in cui dal certificato camerale risulti plurima iscrizione per attività prevalente allora, qualora sia possibile accertare le superfici destinate a ciascuna delle suddette attività, il Gestore provvederà ad imputare a dette superfici la tariffa corrispondente alla categoria di riferimento individuata al succ. art. 15.

Art. 10 - Determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche è misurata sul filo interno dei muri perimetrali di ciascun locale.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a mq. 0,50.

Art. 11 - Determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche è misurata come segue:

- a) per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;
- b) per le aree scoperte operative, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono;

2. Per le attività di seguito elencate, ove risulti difficile determinare la superficie di locali e/o aree scoperte, sulle quali avviene una contestuale produzione di rifiuti urbani e di quelli speciali, allo smaltimento o al recupero dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, la superficie, relativamente alla parte variabile, è ridotta nella misura percentuale indicata:

Autocarrozzerie, officine per riparazione auto, moto, elettrauto, gommisti	80%
Distributori di carburante	50%
Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non (fabbri, falegnamerie, carpenterie e simili)	80%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	80%
Officine metalmeccaniche	80%
Canili	50%
Laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, veterinari	50%
Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni, vetrerie, ceramiche	80%
Autolavaggi, acconciatori, estetiste e simili	50%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma	50%

3. Gli utenti per essere ammessi a beneficiare della riduzione della parte variabile della tariffa di cui alla suddetta tabella devono dimostrare al Gestore del servizio di provvedere a proprie spese allo smaltimento e/o al recupero della quota parte di rifiuti speciali non assimilati, presentando in occasione della denuncia originaria i formulari o il MUD dell'ultimo anno (o se non dovuto una dichiarazione che attesti la produzione e il relativo smaltimento/recupero di rifiuti speciali). Per gli anni successivi i dati dovranno essere confermati da parte dell'utenza medesima e se dovessero subire variazioni queste dovranno essere comunicate mediante nuova denuncia.

4. Per le attività economiche e/o professionali svolte all'interno di locali relativi ad utenze domestiche, la superficie è commisurata a quella esclusivamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività medesima.

5. Per la determinazione della superficie di riferimento si applicano le norme di cui ai commi 1) e 2) dell'art. 10.

Art. 12 - Determinazione del numero degli occupanti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:

a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune indipendentemente da dove siano domiciliati, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo.

b) per le utenze intestate a soggetti non residenti, il numero degli occupanti è quello risultante dalla apposita denuncia presentata dall'utente.

c) in caso di mancata denuncia il numero degli occupanti non residenti è stabilito secondo il criterio della superficie sulla base dello schema indicato nella seguente tabella:

Superfici utenze	N° occupanti
compresa fra mq. 0 e mq. 70	2
compresa fra mq. 71 e mq. 110	3
superiore a mq. 111	4

2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettere a), b) e c) sono esclusi quei componenti che risultino domiciliati stabilmente in conventi e seminari o siano ricoverati permanentemente presso case di cura, di riposo o altre collettività per motivi di salute ovvero siano detenuti presso istituti penitenziari; tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'avvenuta denuncia.

Art. 13 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.

2. La quota fissa si calcola prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti, determinato ai sensi dell'art. 12, ed alla superficie dei locali occupati o detenuti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/99.

3. La quota variabile è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza. In assenza di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, la quota relativa ad ogni singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento in funzione del numero degli occupanti, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/99. In modo conforme al Metodo si applicano i coefficienti kb definiti nel documento di cui all'art. 7 comma 3.

4. Si specifica inoltre che per la determinazione della tariffa alle utenze domestiche, la superficie del garage o rimessa o cantina e di ogni altra superficie di cui al codice catastale C6 e C2 di pertinenza dell'immobile principale del soggetto residente è considerata parte integrante della superficie abitativa.

5. Le superfici suddette qualora invece non costituiscano pertinenza di abitazione non sono soggette alla parte variabile della tariffa. La determinazione del numero di componenti e dei relativi ka di cui al DPR 158/99 avviene secondo il criterio della superficie in funzione della seguente tabella.

Superfici utenze	N° occupanti
compresa fra mq. 0 e mq. 70	2
compresa fra mq. 71 e mq. 110	3
superiore a mq. 111	4

Art. 14 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.

2. La quota fissa è calcolata prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti kc connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, stabilito sulla base di quanto disposto nel documento di cui all'art. 7, comma 3.

3. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa l'Ente locale organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. In assenza di tali sistemi di misurazione si applica un criterio presuntivo, prendendo a riferimento per ogni singola tipologia di attività la produzione annua per metro quadrato nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99. In modo conforme al Metodo si applicano i coefficienti kd stabiliti sulla base di quanto disposto nel documento di cui all'art. 7, comma 3.

Art. 15 - Categorie attività non domestiche

Si riportano di seguito le categorie previste dal D.P.R 158/99, e le sottocategorie disposte dalla Comunità eventualmente attivabili dai Comuni:

1. musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
2. cinematografi e teatri;
3. autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta;
4. campeggi, impianti sportivi, distributori carburanti;
5. stabilimenti balneari;
6. esposizioni, autosaloni;
7. alberghi con ristoranti;
- 7 A alberghi con ristoranti fuori dei centri storici e di zone ad alto interesse turistico;
- 7 B agriturismi;
8. alberghi senza ristoranti;
- 8 A case vacanze e affitta camere;
- 8 B agriturismi senza ristorante;

9. case di cura e riposo;
10. ospedali;
11. uffici, agenzie, studi professionali;
12. banche e istituti di credito;
13. negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli;
- 13 A ferramenta;
14. edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
15. negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;
16. banchi di mercato;
17. attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
18. attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
19. carrozzeria, autofficina, elettrauto;
20. attività industriali con capannoni di produzione;
21. attività artigianali di produzione beni specifici;
- 21 A cantine vinicole e aziende di trasformazione agro-alimentare;
22. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
- 22 A ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub fuori dei centri storici e di zone ad alto interesse turistico;
23. mense, birrerie, hamburgerie;
24. bar, caffè, pasticceria;
- 24 A bar, caffè, pasticceria fuori dei centri storici e di zone ad alto interesse turistico;
25. supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
26. plurilicenze alimentari e/o miste;
27. ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio;
28. ipermercati di generi misti;
29. banchi di mercato di generi alimentari;
30. discoteche, night club.

Art. 16 - Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque occupi o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è calcolata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente, determinata ai sensi dell'art. 7, maggiorata di un importo percentuale del 50% al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.

3. Gli uffici comunali che rilasciano titolo all'utilizzazione di locali od aree pubbliche, di uso pubblico, od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, hanno l'obbligo di darne opportuna comunicazione al Gestore del servizio che provvederà, sulla base della comunicazione, all'emissione della fattura ed al relativo incasso.

Art. 17- Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani di allocazione dei compressori e degli impianti di aspirazione, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) cantine, solai, sottotetti con altezza inferiore a mt. 1,5; i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- c) forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere;
- d) la superficie degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti; sono soggetti a tariffa i locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti ristoro, ecc.;
- e) unità immobiliari (sia a destinazione abitativa che non) prive di allacciamento ai pubblici servizi oppure dotate di allacciamento alle utenze di servizio ma a consumo zero;
- f) fabbricati inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione presentata al Gestore e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le particolari condizioni;

2. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tariffa:

- a) i locali esclusivamente adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso, escluso, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
- b) i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli a titolo professionale o in pensione, escluso le abitazioni;
- c) le aree comuni del condominio di cui all'art. 4, comma 5;
- d) le serre a terra;
- e) le aree scoperte adibite a verde;
- f) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece soggetti a tariffa, nell'ambito delle precitate strutture sanitarie, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;
- g) le aree scoperte, quali parcheggi privati, giardini, orti, cortili, viali, al servizio di locali ad uso abitativo o prevalentemente abitativo, o comunque costituenti pertinenza degli stessi immobili;
- h) la superficie di balconi, terrazze, porticati e verande, non chiusi con strutture fisse ad eccezione delle strutture operative delle utenze non domestiche;
- i) le aree scoperte pertinentziali non operative di utenze non domestiche, quali parcheggi non a pagamento, aree di accesso, aree di manovra o passaggio, ecc.

3. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

4. Nella determinazione della parte variabile della tariffa non si tiene conto di quei locali e/o aree catastalmente circoscritti, o di quelle parti di essi la cui superficie sia esattamente determinabile, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento o al recupero dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Sono altresì soggetti alla sola parte fissa della tariffa le superfici di cui ai precedenti art. 9 comma 2) e art. 13 comma 5). Ove non sia possibile la determinazione della predetta superficie, ai sensi del presente comma, si applicano le riduzioni di cui all'art. 11.

5. Gli utenti per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della parte variabile della tariffa devono dimostrare al Gestore del servizio che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali, presentando in occasione della denuncia originaria il MUD dell'ultimo anno (o se non dovuto una dichiarazione che attesti la produzione esclusiva di rifiuti speciali) e una breve relazione esplicativa dell'attività svolta. Per gli anni successivi i dati si considerano confermati ad eccezione del caso in cui vi sia un'espressa comunicazione da parte dell'utenza medesima.

6. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.

Art. 18 - Agevolazioni per le utenze domestiche – Raccolta differenziata – Principi

1. L'organo comunale competente può stabilire annualmente, in relazione alla propria politica ambientale, oltre a quella indicata dalla Autorità di Ambito, incentivi rivolti alle utenze domestiche che conferiscano i rifiuti in modo differenziato, nell'ambito di apposito servizio di raccolta (stazione ecologica).

2. Ove il provvedimento di cui al comma precedente preveda una riduzione tariffaria questa sarà applicabile sulla parte variabile della tariffa. Tale percentuale di riduzione non potrà superare la percentuale del 30%.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo, qualora consistano in riduzioni tariffarie, saranno oggetto di specifica agevolazione nell'anno successivo, previa presentazione di richiesta adeguatamente documentata con attestazione di effettivo conferimento rilasciata dalla stazione.

4. Il Comune può concedere agevolazioni per la raccolta differenziata mediante l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze domestiche. La misura delle predette agevolazioni viene determinata annualmente sulla base dei dati relativi alla raccolta differenziata.

Art. 19 Agevolazioni per le utenze non domestiche – Raccolta differenziata –Principi

1. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa, è applicata la riduzione tariffaria di cui al terzo comma, a condizione che il produttore dimostri di aver avviato a recupero (avvalendosi di soggetto diversi dal Gestore) i rifiuti prodotti, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero.
2. Il Comune può altresì concedere, a determinate utenze non domestiche, riduzioni tariffarie sulla parte variabile, qualora venga predisposto un sistema di raccolta specifico, con installazione di contenitori, mirato all'intercettazione delle frazioni da raccolta differenziata che vengono conferite al servizio pubblico.
3. Le percentuali di riduzione di cui ai commi precedenti stabiliti annualmente dal Comune competente in relazione alla politica ambientale adottata oltre a quella indicata dalla Autorità di Ambito, non potranno superare la percentuale del 60% e saranno rapportati alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero ovvero intercettati tramite raccolta differenziata e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente kd (produzione potenziale) della classe corrispondente, applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza. La percentuale di riduzione generata dal calcolo suddetto verrà arrotondata per eccesso a scaglioni multipli del 5% fino al massimo stabilito del 60%.
4. La riduzione si applica sulla tariffa annualmente dovuta, mediante specifica agevolazione da concedersi nell'anno successivo e previa presentazione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, della documentazione attestante l'effettivo conferimento al recupero. La suddetta riduzione si applica sulla tariffa dovuta nel solo anno di richiesta.

Art. 20 Riduzioni

1. Oltre alle agevolazioni previste negli articoli precedenti, per la determinazione della parte variabile della tariffa sono applicate le seguenti riduzioni:

Per le utenze il cui punto di accesso alla pubblica via, sia posto a distanza superiore di 1000 metri dal punto di conferimento più vicino	70%
Per i locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente non residente nell'immobile, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato	20%
Per i locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, per lo specifico arco temporale previsto dalla documentazione di cui sopra	50%
Per i locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da apposita documentazione rilasciata dai competenti Organi preposti, rapportato al numero di giorni espressamente previsti dall'autorizzazione qualora non siano complessivamente superiori ai 183 giorni	20%
Per le utenze non domestiche, che con appositi impianti interni all'azienda, provvedono al riutilizzo di scarti di produzione nello stesso ciclo produttivo, riducendo di fatto la produzione dei rifiuti	33%

2. Le riduzioni di cui al comma 1) saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata con possibilità di accertamento da parte del Comune dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, avranno validità dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

Art. 21 - Sostituzioni del Comune all'utenza

1. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale (esenzioni) o parziale (agevolazioni) della tariffa nei seguenti casi:

a) utenza domestiche attive, costituite da persone assistite economicamente dal Comune ed individuate (anche per categorie) con apposito atto comunale da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale (quali, a titolo d'esempio, i nullatenenti e coloro che si trovano in condizioni di accertato disagio economico, le categorie di utenze da agevolare sulla base del sistema ISEE e i titolari esclusivamente di pensione sociale o di minimo erogato dall'INPS, persone o nuclei assistiti dal SIMAP);

b) utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali (quali, a titolo d'esempio, i nuclei composti esclusivamente da ultra-sessantacinquenni).

c) i locali e le aree, adibiti esclusivamente all'attività istituzionale, gestiti da organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla legge 11.8.91 n. 266 e legge regionale 26.4.93 n. 28;

d) le aree coperte e scoperte destinate allo svolgimento temporaneo di feste, sagre e attività organizzate dalle associazioni di volontariato di cui al comma c), dai partiti politici, dai sindacati ed associazioni legalmente costituite e da qualsiasi altra iniziativa patrocinata dal Comune con apposita deliberazione.

2. Per l'ottenimento delle predette esenzioni e agevolazioni deve essere presentata apposita istanza all'Amministrazione comunale, allegando documentazione probatoria, entro il termine stabilito con l'atto di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La concessione delle esenzioni e delle agevolazioni sarà stabilita dall'Amministrazione comunale con proprio atto da comunicare all'interessato e al soggetto Gestore.

4. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono finanziate in apposito capitolo del bilancio comunale; il gettito tariffario ad esse corrispondente è versato dal Comune al Gestore del servizio con modalità e scadenze preventivamente concordate.

Art. 22 - Decorrenza delle esenzioni o delle agevolazioni e cumulabilità delle riduzioni

1. Le esenzioni o agevolazioni di cui all'art. 21 hanno effetto dall'avvenuto accertamento da parte del Comune.

2. Le riduzioni e/agevolazioni disciplinate dagli artt. 11, 18, 19, 20 del presente regolamento potranno essere applicate sino al limite massimo del 90% della parte variabile della tariffa. Le riduzioni di cui agli artt. 11 e 20 hanno effetto al momento della denuncia originaria, le agevolazioni di cui art. 18, 19 a partire dall'anno successivo all'avvenuta constatazione dei requisiti per l'ammissione.

Art. 23 - Adempimenti a carico degli utenti

1. I soggetti di cui all'art. 4 devono presentare al Gestore del servizio, entro 60 giorni dall'inizio della conduzione o dell'occupazione o detenzione di locali e/o aree siti nel territorio del Comune, apposita denuncia originaria da redigersi su modelli predisposti dal Gestore del servizio e contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione della tariffa. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione della tariffa rimangano invariati.

2. Ogni variazione relativa ai locali e/o aree o ad altri elementi, che comportino una diversa determinazione della tariffa o che, comunque, influiscano sull'applicazione e riscossione della medesima, deve essere denunciata, nelle medesime forme di cui al comma 1), entro 60 giorni dalla data dell'evento.

3. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti di cui all'articolo 4 sono tenuti a presentare al Gestore del servizio, denuncia su apposito modello, entro 60 giorni dalla data dell'evento. Sono cancellati d'ufficio gli utenti che abbiano occupato o detenuto locali e/o aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

4. Le denunce di cui ai precedenti commi sono sottoscritte e presentate da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale e dovranno contenere:

▪ per le utenze domestiche

a) dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza, indicazione del precedente conducente dell'immobile, indicazione del proprio precedente domicilio);

b) numero degli occupanti dell'abitazione e, se non residenti nel Comune, anche i dati identificativi, secondo quanto previsto con il comma 1), lett. a) e b) del precedente art. 12;

c) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati;

d) data di inizio della conduzione o dell'occupazione o della detenzione, oppure della variazione;

e) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;

▪ per le utenze non domestiche

a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);

b) dati identificativi dell'utenza (denominazione, scopo sociale od istituzionale, istituto, associazione, etc., codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività, iscrizione CCIAA e sede legale);

c) attività svolta;

- d) ubicazione, superficie, dati catastali e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree denunciati;
- e) data di inizio della conduzione o dell'occupazione o della detenzione, oppure della variazione;
- f) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore.

5. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 24 - Compiti dell'Amministrazione Comunale

1. Gli uffici comunali trasmetteranno bimestralmente al Gestore elenchi:
- a) delle autorizzazioni per occupazioni di suoli o aree pubbliche;
 - b) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
 - c) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, fisse o itineranti;
 - d) iscrizioni, variazioni e cancellazioni anagrafiche;
 - e) cessione fabbricati;
 - f) o quanto altro possa essere utile al Gestore per identificare le utenze.

Art. 25 - Riscossione della tariffa

1. La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dal Gestore del servizio nel rispetto di quanto stabilito nella convenzione stipulata con il Comune, nonché nel presente Regolamento.

2. La riscossione volontaria è effettuata direttamente dal Gestore del servizio mediante emissione di fattura ovvero, qualora ricorrano le condizioni di legge, tramite ruolo affidato al Concessionario del servizio riscossione secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602. La riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo ai sensi del D.Lgs 112 del 13 aprile 1999.

3. L'ammontare annuo della tariffa è riscosso in un massimo di due bollettazioni rateizzabili a loro volta in due tranche.

4. Nel caso in cui il recupero della maggiore tariffa dovuta dipenda dalla variazione nel corso dell'anno di elementi incidenti sull'ammontare della tariffa stessa, ad esclusione dei presupposti di cui all'art. 20, il Gestore opera il conguaglio nella fattura successiva.

Art. 26 – Rimborsi

1. Nei casi di errore di calcolo delle superfici, di applicazione della tariffa e di duplicazione, ovvero di eccedenza della tariffa corrisposta, qualora non sia possibile effettuare il conguaglio nella fattura successiva, l'utente ha diritto al rimborso, che

dovrà essere disposto dal Gestore del servizio entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. L'istanza medesima dovrà essere presentata, per essere riconosciuta, entro il termine stabilito per la prescrizione legale.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura stabilita dalla legge.

Art. 27 - Attività di controllo, accertamento e recupero - Poteri del Gestore

1. Il Gestore del servizio svolge ogni attività necessaria ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa ed al controllo dei dati dichiarati nelle denunce.

2. Al fine dell'attività di controllo ed accertamento, il Gestore del servizio può:

- a) richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
- b) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del servizio;
- c) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, sia ai conduttori, agli occupanti o ai detentori, sia ai proprietari dei locali e/o aree anche con eventuale richiesta di comparire;
- d) accedere alle banche dati in possesso del Comune e di altri Enti e/o Amministrazioni.

3. L'utente è tenuto a produrre documenti, a fornire le notizie ed eventualmente comparire come previsto al comma 2, entro 30 giorni dalla richiesta. Il Gestore, decorso inutilmente il termine assegnato, emette gli atti di riscossione sulla base degli elementi in possesso ovvero mediante ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile;

4. Il Gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, a porre in essere le procedure di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con contestuale applicazione degli interessi moratori al tasso legale vigente, nonché delle penalità di cui al successivo art. 28 per i periodi cui la violazione si riferisce;

5. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente delle richieste di cui al comma 3 nel termine concesso e non attivata dal soggetto Gestore la procedura di cui al comma 4, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, può accedere agli immobili oggetto della tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Art. 28 – Penalità

1. Nel caso di accertata omessa denuncia o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti, il Gestore, in aggiunta alla tariffa applicherà le spese sostenute di accertamento, oltre gli interessi medi praticati sugli scoperti di conto corrente bancario, per il periodo che decorre dalla data accertata dell'avvio effettivo dell'occupazione o conduzione dei locali e/o aree scoperte e sino alla data di fatturazione o di ricevimento della dichiarazione tardiva.
2. Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di comunicazione ricevuta oltre i termini stabiliti, il Gestore, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, oltre la differenza fra il valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata, applicherà le spese sostenute di accertamento, oltre gli interessi medi praticati sugli scoperti di conto corrente bancario, per il periodo che decorre dalla data accertata dell'avvenuta variazione e sino alla data della fatturazione o di ricevimento della denuncia tardiva.
3. In ogni caso sarà applicata la sanzione amministrativa prevista all'art. 7bis del TUEL 267/2000 aggiunto dall'art. 16 della Legge n°3/2003 per le violazioni alle norme stabilite nei regolamenti comunali.

Art. 29 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 30 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le situazioni tributarie denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 15.11.1993, n. 507) e della tariffa di igiene ambientale (D.Lgs. 5.2.1997, n. 22) saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa prevista dal D.Lgs 3.4.2006, n. 152.
2. Nel primo semestre di applicazione della tariffa, il termine per la presentazione delle denunce originarie o di variazione, ai sensi dell'art. 23 comma 1, è prorogato al 30 giugno.

Art. 31 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2006.
2. Da tale data cessano di avere efficacia, le norme relative alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani di cui al ai sensi al D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, tranne che per il recupero delle partite pregresse. Tuttavia l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si

siano verificati entro il 2005, continuano ad essere effettuati anche successivamente a termini di legge, dall'Ufficio Tributi del Comune.



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 DEL 16 GIUGNO 2011

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI - MODIFICA

L'anno duemilaundici il dì sedici del mese di Giugno alle ore 21 00 nella sala del Palazzo Comunale, dietro invito del Sindaco in data 10 06 2011 prot. n. 9178 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede l'adunanza il Sindaco Gabriella FERRANTI
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 15 ed assenti sebbene invitati n. 2 come segue:

Nominativo	P	Nominativo	P
1) FERRANTI Gabriella	SI	10) PICCINELLI Paolo	SI
2) FRIZZI Francesco	NO	11) CHERUBINI Robertino	SI
3) GIANI Sergio	SI	12) ANGELI Franco	SI
4) ALTOBELLI Antonio	SI	13) MARCHETTI Andrea	SI
5) ROSSI Marco	SI	14) GIGLIONI Pierpaolo	SI
6) ROSSI Monica	NO	15) ANGELI Andrea	SI
7) ROSSI Claudio	SI	16) CHIEZZI Ottavio	SI
8) TISTARELLI Marco	SI	17) NARDI Fabio	SI
9) CIACCI Giacomo	SI		

E' presente l'Assessore esterno Fabrizio Sanchini

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Emanuela Rondoni incaricato della redazione del processo verbale.



COMUNE DI CHIANCIANO TERME
Provincia di Siena

Rientra in aula il consigliere Andrea Angeli – presenti n. 15

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” (Decreto Ronchi), che costituisce l'attuale quadro normativo di riferimento per il settore dei rifiuti;

Visto in particolare l'art. 49 del sopra citato Decreto Legislativo, che dispone che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa, sostitutiva della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 01.03.2006 con la quale è stato adottato, a far data dal 1 gennaio 2006, il sistema tariffario di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 in sostituzione del sistema impositivo di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993 e, contestualmente, è stato approvato il *Regolamento per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani* successivamente modificato ed integrato;

Preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009, la quale ha riconosciuto natura tributaria alla tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 (cosiddetta TIA1), escludendone quindi l'assoggettabilità ad IVA, con orientamento divergente rispetto al precedente inquadramento ministeriale che aveva affermato la natura privatistica del prelievo di cui trattasi, pertanto pienamente riconducibile alla sfera di applicazione dell'IVA;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” che, con l'art. 236 è intervenuto in materia istituendo una nuova tariffa integrata ambientale (cosiddetta TIA2), con contestuale soppressione della tariffa d'igiene ambientale (TIA1) di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997;

Visto altresì il comma 6 del medesimo art. 236, che ha previsto, per la definizione dei costi e la determinazione della tariffa integrata ambientale (TIA2), l'emanazione di un apposito regolamento attuativo da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto l'art. 5, comma 2-quater del D.L. n. 208/2008, convertito dalla Legge n. 13/2009, in base al quale viene disposto che ove il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 non sia stato adottato dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare entro il 30.6.2010, i comuni che intendono adottare la tariffa integrata ambientale, possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

Visto l'art. 238, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006, a mente del quale "...sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti";

Dato atto che, ancora ad oggi, il sopra citato regolamento non risulta ancora emanato dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio;

Visto l'art. 264, comma 1, lett. i), dello stesso D.Lgs. n. 152/2006, secondo il quale "... a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente D.Lgs. (...) è abrogato il D.Lgs. n. 22/1997. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato D.Lgs. n. 22/1997 continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi, previsti dalla parte quarta del presente decreto";

Visto inoltre l'art. 14, comma 33, del recente D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, in base al quale la tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 (TIA2) è stata qualificata dal legislatore come entrata di natura corrispettiva, pertanto soggetta ad IVA;

Vista anche la successiva Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF dell'11 novembre 2010 con cui, a seguito di una ricostruzione del complesso panorama normativo e giurisprudenziale emerso in materia di IVA e di TIA, il Ministero è pervenuto alla conclusione che vi è sostanziale identità tra la tariffa di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 (TIA2), e la tariffa di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 (TIA1), e, in virtù di ciò, che entrambe sono da intendersi aventi natura di corrispettivo e non tributaria

Rilevate quindi le analogie tra la TIA1 attualmente in applicazione e la TIA2 di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, in merito alla determinazione della stessa, ai criteri applicativi, nonché alla soggettività passiva che ne presuppongono una identica natura sostanziale;

Considerato che il mantenimento della tariffa d'igiene ambientale attualmente applicata (TIA1), per effetto del riconoscimento della sua natura tributaria e conseguente non assoggettabilità ad IVA, non comporterebbe alcun beneficio per le utenze domestiche, risultando invariato il costo generale a carico del Comune in quanto trattasi di servizio - quello di raccolta e smaltimento dei rifiuti - soggetto ad IVA sulla base della normativa nazionale IVA, mentre l'indetraibilità dell'IVA causerebbe un indubbio aggravio di costi per le utenze non domestiche in un attuale momento di già difficile crisi economica;

Valutate altresì le conseguenze sostanziali derivanti dalla qualificazione tributaria della tariffa d'igiene ambientale attualmente applicata (TIA1) per quanto attiene non solo la debenza e l'eventuale rimborso dell'IVA applicata fino ad oggi dal soggetto gestore ed incassata dall'Erario, ma anche in relazione alla complessità del quadro generale dato da: le procedure da adottare, il contenuto e la forma degli avvisi di pagamento emessi dal soggetto gestore in luogo delle attuali fatture, il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancato o parziale pagamento, l'individuazione dell'organo deputato a ricevere i ricorsi, etc;

Ritenuto, pertanto, che, dal combinato disposto delle sopra citate norme che regolano la materia, risulta possibile dare attuazione facoltativa alla tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 avente natura di corrispettivo e che tale attuazione possa avvenire senza stravolgere l'impianto regolamentare e tariffario, atteso che l'attuazione della Tariffa Integrata

Ambientale avviene mediante applicazione del metodo "normalizzato" di cui al D.P.R. 17 aprile 1999, n. 158;

Dato atto che tale soluzione prospettata trova anche pieno riscontro nel parere fornito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. n. 21 del 25.01.2011;

Ritenuto, per tutte le motivazioni espresse in premessa, di adottare, a partire dal 2011, la tariffa integrata ambientale ex art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 (TIA2), continuando ad applicare la vigente disciplina regolamentare ed il vigente metodo normalizzato di elaborazione delle tariffe;

Considerato opportuno, per mero rispetto dell'aspetto formale, procedere ad alcune modifiche del vigente *Regolamento per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani* per sostituire i riferimenti normativi in esso contenuti alla tariffa di igiene ambientale (TIA1), con quelli alla tariffa integrata ambientale (TIA2);

Esaminate quindi le modifiche a tal fine predisposte dall'Ufficio Tributi e riepilogate nel testo allegato al presente atto (allegato 1) quale parte integrante e sostanziale e ritenuto di procedere all'approvazione delle stesse dando atto, per maggiore chiarezza, che il testo del *Regolamento per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani*, per effetto di tali modifiche apportate, è quello risultante nell'allegato al presente atto (allegato 2);

Richiamato l'art. 53 comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, nonché l'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), a norma dei quali il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 17 dicembre 2010, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è stato dapprima differito al 31 marzo 2011 ed il successivo art. 1 del decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2011, con il quale il termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2011;

Visti il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" ed il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" e loro successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed in particolare l'art. 42 che attribuisce ai Consigli Comunali la competenza regolamentare di carattere generale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

(il testo dell'intervento è integralmente conservato nella registrazione su supporto informatico in atti)

Sentita l'illustrazione dell'assessore all'ambiente Sergio Giani:

Messa ai voti la proposta con il seguente risultato:

Consiglieri	presenti e votanti	n.	15
voti	favorevoli	n	15
voti	contrari	-	--

Visto l'esito della votazione, ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, la tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del D Lgs. n. 152/2006 a partire dal 1 gennaio 2011;
- di applicare la suddetta tariffa, fino all'emanazione del regolamento attuativo di cui al comma 6 del citato art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, sulla base del metodo normalizzato vigente di cui al D.P.R. 158/99, come previsto dall'art. 5, comma 2-
quater del D.L. n. 208/2008, convertito dalla Legge n. 13/2009 e della disciplina regolamentare vigente;
- di procedere ad approvare le modifiche al *Regolamento per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani* contenute nel testo allegato predisposto dall'Ufficio Tributi per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);
- di dare atto che, in seguito alle modifiche apportate, il testo del *Regolamento per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani* è quello risultante nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato 2) ;
- di dare atto che il suddetto regolamento, così come approvato, avrà effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2011;
- di dare atto che il soggetto gestore del servizio Sienambiente S.p.A. continua a provvedere alla riscossione della tariffa;
- di trasmettere copia del presente atto alla Comunità di Ambito Toscana Sud e al gestore della tariffa Sienambiente S.p.A.

Regolamento TIA1 (vecchio testo)	Regolamento TIA2 (nuovo testo)
<i>Art. 1 Oggetto del regolamento</i>	<i>Art. 1 Oggetto del regolamento</i>
1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l'adozione, l'applicazione, la riscossione volontaria e coattiva della tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5.2.1997, n.22 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999, n.158.	1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l'adozione, l'applicazione, la riscossione volontaria e coattiva della tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani prevista dall'art. 238 del D.Lgs. 03.04.2006, n.152 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999, n.158.
<i>Art. 2 Istituzione della tariffa</i>	<i>Art. 2 Istituzione della tariffa</i>
1. Per il finanziamento delle spese occorrenti per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati è istituita la tariffa, come disposto dal comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/97 , che verrà determinata in base alle modalità di riferimento di cui all'art. 2 del D.P.R. 158/99.	1. Per il finanziamento delle spese occorrenti per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati è istituita la tariffa, come disposto dal comma 2 dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 , che verrà determinata in base alle modalità di riferimento di cui all'art. 2 del D.P.R. 158/99.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati inteso come spazzamento, conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento, smaltimento è definito dal relativo Contratto di Servizio tra la Comunità d'Ambito ATO 8 (di seguito denominata Comunità) ed il soggetto Gestore	2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati inteso come spazzamento, conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento, smaltimento è definito dal relativo Contratto di Servizio tra la Autorità d'Ambito (di seguito denominata Autorità) ed il soggetto Gestore.
3. La tariffa è applicata dal 01/01/2005 ; dalla stessa data è soppressa la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, di cui al D.Lgs. 15.11.1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.92, n. 504. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della tariffa ed il Gestore sarà tenuto a riversare il gettito relativo all'Amministrazione Provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti dal suddetto Ente.	3. La tariffa disciplinata dal presente regolamento sostituisce la tariffa di igiene ambientale , di cui al D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.92, n. 504. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della tariffa ed il Gestore sarà tenuto a riversare il gettito relativo all'Amministrazione Provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti dal suddetto Ente.
<i>Art. 3 Servizio di gestione dei rifiuti urbani e soggetto gestore</i>	<i>Art. 3 Servizio di gestione dei rifiuti urbani e soggetto gestore</i>
1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come definita dalla delibera di affidamento della Comunità e dal Contratto di servizio è affidata al Gestore Sienambiente SpA. Il servizio, esteso a tutto il territorio comunale, comprende raccolta, trasporto, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti dall'art. 7 del D.Lgs. 22/97 , nonché lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche e viene disciplinato dal Regolamento di cui all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 22/97 e dal Contratto di servizio.	1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come definita dalla delibera di affidamento della Autorità e dal Contratto di servizio è affidata al Gestore Sienambiente SpA. Il servizio, esteso a tutto il territorio comunale, comprende raccolta, trasporto, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 , nonché lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche e viene disciplinato dal Regolamento di cui all'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e dal Contratto di servizio.

<i>Art. 7 – Determinazione della tariffa</i>	<i>Art. 7 – Determinazione della tariffa</i>
1. La tariffa di riferimento e il relativo Piano Finanziario sono determinati con deliberazione della Comunità di ambito , secondo quanto stabilito nel Contratto di servizio, tenuto conto degli ulteriori documenti di indirizzo deliberati dalla Comunità . Il Comune provvederà alla loro approvazione con apposita deliberazione consiliare.	La tariffa di riferimento e il relativo Piano Finanziario sono determinati con deliberazione della Autorità di ambito , secondo quanto stabilito nel Contratto di servizio, tenuto conto degli ulteriori documenti di indirizzo deliberati dalla Autorità . Il Comune provvederà alla loro approvazione con apposita deliberazione consiliare.
<i>Art. 8 Articolazione della tariffa</i>	<i>Art. 8 Articolazione della tariffa</i>
2. I costi da coprire in applicazione della tariffa sono ripartiti dal Comune tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche sulla base dei risultati delle campagne di pesatura attivate dal Gestore del servizio nel territorio dell'ATO 8, assicurando agevolazioni per le utenze domestiche di cui all'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 05.02.1997 n.22.	2. I costi da coprire in applicazione della tariffa sono ripartiti dal Comune tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche sulla base dei risultati delle campagne di pesatura o comunque sulla base dei criteri presuntivi previsti dalla normativa vigente.
<i>Art. 18 Agevolazioni per le utenze domestiche - Raccolta differenziata - Principi</i>	<i>Art. 18 Agevolazioni per le utenze domestiche - Raccolta differenziata - Principi</i>
1. L'organo comunale competente può stabilire annualmente, in relazione alla propria politica ambientale, oltre a quella indicata dalla Comunità di Ambito ATO 8 , incentivi rivolti alle utenze domestiche che conferiscano i rifiuti in modo differenziato, nell'ambito di apposito servizio di raccolta (stazione ecologica).	1. L'organo comunale competente può stabilire annualmente, in relazione alla propria politica ambientale, oltre a quella indicata dalla Autorità di Ambito , incentivi rivolti alle utenze domestiche che conferiscano i rifiuti in modo differenziato, nell'ambito di apposito servizio di raccolta (stazione ecologica).
4. Il Comune può concedere agevolazioni per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97 mediante l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze domestiche. La misura delle predette agevolazioni viene determinata annualmente sulla base dei dati relativi alla raccolta differenziata.	4. Il Comune può concedere agevolazioni per la raccolta differenziata mediante l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze domestiche. La misura delle predette agevolazioni viene determinata annualmente sulla base dei dati relativi alla raccolta differenziata.
<i>Art. 19 Agevolazioni per le utenze non domestiche - Raccolta differenziata - Principi</i>	<i>Art. 19 Agevolazioni per le utenze non domestiche - Raccolta differenziata - Principi</i>
3. Le percentuali di riduzione di cui ai commi precedenti stabiliti annualmente dal Comune competente in relazione alla politica ambientale adottata oltre a quella indicata dalla Comunità di Ambito , non potranno superare la percentuale del 60% e saranno rapportati alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero ovvero intercettati tramite raccolta differenziata e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente kd (produzione potenziale) della classe corrispondente, applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza. La percentuale di riduzione generata dal calcolo	3. Le percentuali di riduzione di cui ai commi precedenti stabiliti annualmente dal Comune competente in relazione alla politica ambientale adottata oltre a quella indicata dalla Autorità di Ambito , non potranno superare la percentuale del 60% e saranno rapportati alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero ovvero intercettati tramite raccolta differenziata e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente kd (produzione potenziale) della classe corrispondente, applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza. La percentuale di riduzione generata dal calcolo

suddetto verrà arrotondata per eccesso a scaglioni multipli del 5% fino al massimo stabilito del 60%.	suddetto verrà arrotondata per eccesso a scaglioni multipli del 5% fino al massimo stabilito del 60%.
<i>Art. 29 Norme di rinvio</i>	<i>Art. 29 Norme di rinvio</i>
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 5.02.1997, n. 22 e nel D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e successive modificazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.	1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
<i>Art. 30 Disposizioni transitorie e finali</i>	<i>Art. 30 Disposizioni transitorie e finali</i>
1. Le situazioni tributarie denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa.	Le situazioni tributarie denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 15.11.1993, n. 507) e della tariffa di igiene ambientale (D.Lgs. 5.2.1997, n. 22) saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa prevista dal D.Lgs 3.4.2006, n. 152.